

**Seduta n. 88 di martedì 18 novembre 2008**

**Discussione del disegno di legge: S. 1083 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (Approvato dal Senato) (A.C. [1891](#)) (Esame e votazione di questioni pregiudiziali) (ore 19,20).**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

*(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. [1891](#))*

[PRESIDENTE](#). Avverto che ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del Regolamento sono state presentate le [questioni pregiudiziali](#) Vietti ed altri n. 1 e Di Pietro ed altri n. 2 (*Vedi l'allegato A - A.C. [1891](#)*).

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del Regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti (purché appartenenti a gruppi diversi), per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di dieci minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.

Al termine della discussione si procederà ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, quarto periodo, del Regolamento, ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate.

L'onorevole Vietti ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

[MICHELE GIUSEPPE VIETTI](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se l'onorevole Pecorella lo consente, e se l'onorevole Tassone si acquieta, vorrei muovere qualche rilievo di costituzionalità al decreto-legge in esame.

L'assioma dell'onorevole Pecorella non mi ha convinto: sostenere che per principio non possiamo discutere la costituzionalità delle leggi o invocare la Costituzione, censurando questo o quel profilo di un provvedimento, vorrebbe dire che stiamo celebrando un rituale inutile. Evidentemente, la Camera ha tra le sue prerogative anche la valutazione di costituzionalità; la Costituzione, come tutte le leggi, si presta ad interpretazioni opinabili, e dunque è evidente che l'opposizione fa il suo dovere, anche cercando di sottolineare le criticità, se non i profili di aperta incostituzionalità, dei provvedimenti che il Governo porta al suo esame.

L'articolo 1 del decreto-legge prevede la nomina da parte del Consiglio dei ministri di uno o più subcommissari, ponendo i relativi costi di tutta la gestione commissariale a carico delle regioni. Con un provvedimento statale si impongono cioè nuove spese a livelli di governo che sono dotati di autonomia finanziaria e contabile in materie riservate alla competenza legislativa concorrente (qui vi è certamente un profilo di violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Sempre lo stesso articolo prevede la sospensione di tutte le funzioni dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, ospedaliere, di ricovero e cura ed universitarie in favore di soggetti attuatori dei provvedimenti commissariali (ma anche questo viola le competenze delle regioni loro attribuite in forza degli articoli 117 e 118 della Costituzione).

L'articolo 3 comprime l'autonomia delle regioni in materia di istruzione, materia affidata, com'è noto, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, e prevede dei termini assolutamente insufficienti per perseguire gli obiettivi indicati, in violazione certamente del principio di buon

andamento previsto dalla Costituzione. Com'è noto il Titolo V riformato assegna allo Stato la competenza legislativa in materia di norme generali sull'istruzione, Pag. 63 ma poi attribuisce alla competenza regionale la programmazione della rete scolastica.

L'articolo 5 - lo dico anche agli amici della Lega, di cui attiro l'attenzione - prevede l'assegnazione di contributi ordinari ad alcuni comuni. Credo che ciò contrasti con il sistema di autonomia finanziaria di regioni ed enti locali così com'è stato disegnato dal legislatore del 2001: l'articolo 119 prevedeva il superamento del sistema di finanza locale derivata ed una vera e propria autonomia, almeno tendenziale, di entrata e di spesa di regioni ed enti locali, per favorire un virtuoso utilizzo delle risorse ed una maggiore responsabilità degli amministratori.

Su questa linea, la maggioranza, in particolare la Lega, ci chiede di andare oltre, di fare la riforma federalista, di accentuare l'autonomia impositiva e il principio di responsabilità: mi chiedo allora - e chiedo agli amici della Lega - se sia coerente con tutto ciò prevedere interventi speciali dello Stato diretti in favore di singoli comuni determinati per finanziare la spesa corrente (non, come potrebbe essere, per intervenire in via generale a rimuovere squilibri economici o sociali o comunque con scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni comunali, ma espressamente per «curare» buchi provocati da cattive gestioni nella spesa corrente).

Dico poi agli amici dell'MpA che questo provvedimento riduce ulteriormente il Fondo per le aree sottoutilizzate, che è diventato, se posso permettermi di utilizzare una citazione dell'onorevole Bersani, «la borsa di Mary Poppins», cioè una sorta di sporta da cui il Governo attinge continuamente, fino a raschiare il barile, le risorse esistenti per finanziare tutto e tutti. Con la modifica apportata al Senato è stata introdotta nel provvedimento un'ulteriore riduzione del FAS, il tutto per venire incontro a singole amministrazioni per finalità che non sono certamente riconducibili a quelle dell'articolo 119 della Costituzione.

Non spendo parole per richiamare la mancanza dei requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza perché ormai questa è una costante di tutti i decreti-legge (se infatti dovessimo fermarci a tale profilo, finiremmo per ripetere infinitamente la stessa litania), aggiungo però che vi è una palese incompatibilità per materia degli articoli aggiuntivi 2-bis, 2-ter e 5-bis nei quali si prevedono interventi per l'istituzione di organi di controllo con poteri di indirizzo per l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materie di terzo settore che, con il titolo e il contenuto del decreto-legge, ossia il contenimento della spesa sanitaria e le regolazioni contabili delle autonomie locali, non hanno assolutamente nulla a che fare.

Per tutto questo, si chiede che non si proceda all'esame del disegno di legge n. 1891 (*Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pisicchio ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Di Pietro ed altri n. 2, di cui è cofirmatario.

**PINO PISICCHIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, come veniva poco fa ricordato dal collega Vietti, il decreto-legge n. 154 del 2008, rispetto al quale abbiamo inteso porre una questione pregiudiziale, appare paradigmatico di una tendenza alla normazione, alla regolazione, di materie riservate dalla Costituzione alla competenza delle regioni sulla base di principi generali proposti dagli articoli che regolano i rapporti tra gli enti locali e l'autorità centrale. Si tratta di una tendenza che si manifesta contraddittoria rispetto all'affermazione del principio federalista, su cui lo stesso Governo ha impegnato una parte cospicua del suo programma; è il profilo identitario più celebrato da almeno una delle componenti della maggioranza.

L'occasione, dunque, appare importante non solo per riflettere sul piano giuridico-formale sulle scelte compiute dal decreto-legge, ma anche per considerare insieme - avendo il beneficio di qualche ascolto - le modalità con cui il Governo intenderà adottare il principio del federalismo, del rispetto delle autonomie locali, Pag. 64 dell'attuazione coerente con l'impianto costituzionale di un sano impianto di devoluzione di competenze che dia senso a ciò che è stato affermato nel programma del Governo.

Va detto subito che alla luce dei principi costituzionali, il decreto-legge appare contraddittorio con riferimento a più di un aspetto. Come veniva ricordato, l'articolo 1 contrasta con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede la possibilità di nomina da parte del Consiglio dei ministri di uno o più subcommissari con il compito di affiancare il commissario *ad acta*, ponendo i costi derivanti dalla gestione commissariale a carico delle regioni interessate. Abbiamo, dunque, un provvedimento statale che impone nuove spese a livelli di governo dotati di autonomia finanziaria e contabile in materie riservate alla competenza legislativa concorrente. L'articolo 3, poi, stabilisce, attraverso l'intervento statale, una tempistica per la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. La norma impone una normativa di dettaglio che si appalesa lesiva della competenza legislativa regionale in materia di istruzione, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Dopo la riforma del Titolo V, infatti, la materia dell'istruzione è affidata alla competenza concorrente di Stato e regioni, mentre allo Stato è riservata solo la potestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione. In tale contesto normativo e costituzionale, l'ambito di competenza legislativa regionale comprende la programmazione della rete scolastica, come, peraltro, ribadito anche dalla Corte costituzionale. Vi è un ulteriore aspetto del decreto-legge che pone al tempo stesso questioni di compatibilità costituzionale, ma anche di scelta politica generale: la rimozione del principio di responsabilità delle amministrazioni locali.

La logica, peraltro già affacciata nei provvedimenti collegati alla finanziaria 2009 con l'affermazione della tendenza a introdurre tagli indiscriminati che non tengono conto della qualità delle amministrazioni e del senso di responsabilità degli amministratori, viene riaffermata con questo provvedimento, scoraggiando così ogni esperienza di gestione virtuosa del bene pubblico poiché l'indistinzione nell'agire della norma nei confronti di prove di buona amministrazione, così come di condotte dissennate come quelle di chi opera sempre in condizione di deficit, non è ispirata dal necessario principio di equità.

Deve inoltre essere ricordato che l'articolo 119 della Costituzione prevede un superamento del sistema di finanza locale derivata mediante la realizzazione di una vera e propria autonomia di entrata e di spesa di regioni ed enti locali che favorisca un virtuoso utilizzo delle risorse ed una maggiore responsabilità degli amministratori. In realtà, le disposizioni contenute nel decreto intendono invece effettuare un intervento speciale e diretto dello Stato in favore di un comune determinato, quello di Catania, in condizioni di dissesto per finanziare la spesa corrente in aperto contrasto con la normativa costituzionale. L'intervento normativo è costituzionalmente illegittimo alla luce dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. In aggiunta va ricordato che il sesto comma dell'articolo 119 esclude categoricamente la possibilità che gli enti locali possano ricorrere all'indebitamento al fine di finanziare spese che non siano per investimenti. La disposizione prevede inoltre il divieto imposto allo Stato di garantire i prestiti contratti dagli enti locali.

È pertanto evidente che le disposizioni in esame prevedono non una mera garanzia di per sé illegittima ma addirittura l'erogazione di somme a fondo perduto anche per ripianare obbligazioni contratte dalle autonomie locali, intervento ritenuto inopportuno dalla Corte costituzionale che in più occasioni ha affermato che la nuova disciplina costituzionale preveda una significativa riduzione dei trasferimenti erariali vincolati. È appena il caso poi di raccontare che la scelta di finanziare l'intervento legislativo proposto si realizza attingendo al Fondo per le aree sottoutilizzate (il FAS) istituito per finanziare interventi in favore di singole amministrazioni. Pag. 65 per finalità riconducibili a quelle di cui al comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, e questa scelta francamente non appare proprio calligrafica.

Per tutte le ragioni che abbiamo sommariamente richiamato e per le altre ancora contenute nel documento presentato dal mio gruppo, l'Italia dei Valori, per la questione più generale dell'opportunità di aprire un dibattito pubblico su ciò che effettivamente il Governo intenda per federalismo e devoluzione, invito l'Aula ad accogliere le ragioni di pregiudizialità costituzionale che noi abbiamo posto (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Laura Molteni. Ne ha facoltà.

LAURA MOLTENI. Signor Presidente, a monte di questa questione pregiudiziale vi è anche la realtà dei disavanzi sanitari regionali. Attualmente ci troviamo in un momento storico politico nel quale lo Stato deve garantire i livelli essenziali delle prestazioni legati ai diritti civili e sociali e, quindi, proprio in questa fattispecie, stante l'articolo 117 della Costituzione (mi riferisco al secondo comma lettera *m*)), il commissario *ad acta* nelle regioni rappresenta di fatto un intervento sostitutivo dello Stato, ove lo Stato garantisce il diritto alla salute come competenza esclusiva e non riconducibile al tema della potestà concorrente. A breve, con l'introduzione del federalismo fiscale, si potrà dare piena attuazione alle prerogative da cui all'articolo 119 della Costituzione, e non sarà più possibile procedere a ripiani a piè di lista *tout court*, compresi quelli sulla spesa storica. Inevitabilmente si determinerà una sostanziale trasformazione dei meccanismi e delle procedure di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In un sistema maturo di federalismo sanitario, tali situazioni di emergenza ben difficilmente si verificheranno in futuro. In questo senso, il federalismo fiscale costituirà un incentivo determinante per le regioni ad adottare effettivi meccanismi di controllo della spesa e di promozione dell'efficienza del funzionamento e dell'organizzazione delle strutture sanitarie.

Solo con il federalismo fiscale sarà possibile vincolare tutte le regioni anche quelle del sud al rispetto delle fondamentali regole di economia sanitaria nell'utilizzo delle limitate risorse disponibili. Ora, per quanto riguarda l'autorizzazione alle erogazioni di questo provvedimento, tali erogazioni sono comunque vincolate e subordinate a provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli adempimenti della spesa. Inoltre, questo provvedimento va anche nel senso del buongoverno perché queste somme erogate alle regioni sono di fatto erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita.

Infine, per respingere anche le critiche relative ai piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si ricorda che è previsto il coinvolgimento attivo della Conferenza unificata (le regioni) al fine di disciplinare al meglio questa pianificazione. Pertanto, ritenendo rispettati gli indirizzi costituzionali esprimiamo voto contrario alle questioni pregiudiziali presentate (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Iannaccone. Ne ha facoltà.

ARTURO IANNACCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento per l'Autonomia voterà contro le questioni pregiudiziali Vietti ed altri n. 1 e Di Pietro ed altri n. 2 concernenti i profili di costituzionalità del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Il decreto-legge in oggetto corrisponde pienamente ai requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione in quanto si affrontano problematiche relative al contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, che necessitano di risposte tempestive ed efficaci da parte del legislatore per evitare che si possa mettere a rischio l'erogazione di un servizio fondamentale come l'assistenza sanitaria nelle regioni dove è presente un grave squilibrio di bilancio e il buon funzionamento di amministrazioni comunali che, proprio nell'ottica di un razionale ed equilibrato progetto di riforma federalista fiscale ed istituzionale, devono essere in grado di corrispondere alle loro funzioni.

Anche in materia di dimensionamento della rete scolastica si fa presente che tale questione ha già origine in precedenti provvedimenti assunti dal Governo Prodi e che il ruolo delle regioni viene assolutamente rispettato, poiché l'articolo 3 prevede la stipula di un'intesa, in sede di Conferenza unificata, per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica che dovrà, quindi, da un lato corrispondere all'esigenza di razionalizzazione e di contenimento della spesa ma, dall'altro e ancora di più, tener conto delle peculiarità dei singoli territori, tutelando i piccoli comuni, i comuni montani e le zone disagiate.

Per tali ragioni, ritenendo infondate sul piano costituzionale le pregiudiziali sollevate dall'opposizione, il Movimento per l'Autonomia voterà contro di esse.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Misiani. Ne ha facoltà.

ANTONIO MISIANI. Signor Presidente, consideriamo fondati e condivisibili i rilievi di costituzionalità che sono stati sollevati in merito ai contenuti del decreto-legge in esame. Sono fondati i temi sollevati in merito all'articolo 1, perché effettivamente si pongono a carico di enti dotati di autonomia finanziaria nuove spese e su materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, e si interviene, con una normativa di dettaglio, nel funzionamento dell'organizzazione sanitaria, laddove la Costituzione è molto chiara e affida la tutela della salute alla competenza, ancora una volta, legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Lo stesso vale per l'articolo 3, che interviene, ancora una volta, in modo eccessivamente dettagliato e stringente su un tema, l'istruzione, ed in particolare la programmazione della rete scolastica, che è chiaramente competenza regionale, come ribadiscono anche sentenze della Corte costituzionale; lo fa, oltretutto, ponendo termini veramente brevi per l'adempimento di questi obiettivi.

Vi è un articolo su cui vorrei soffermarmi un po' di più e che maggiormente solleva questioni di costituzionalità: è l'articolo 5, che interviene con contributi ed erogazioni speciali a favore di alcuni enti locali. La Costituzione, all'articolo 119, è molto chiara da questo punto di vista: si supera il sistema della finanza derivata - lo dice la Costituzione e lo riconferma la Corte costituzionale in una serie di sentenze - e si afferma un principio di responsabilità che ispira il nuovo ordinamento finanziario.

Gli amici della Lega Nord, del Movimento per l'Autonomia e della maggioranza ci dovrebbero spiegare come si concilia col principio di responsabilità l'erogazione a Catania, per coprire disavanzi correnti, senza piano di rientro e senza alcuna responsabilizzazione degli amministratori coinvolti, di 140 milioni di euro *una tantum*. Allo stesso modo, chiediamo come si concilia con il dettato costituzionale il finanziamento, a decorrere dal 2010, concesso al comune di Roma, che naturalmente è capitale della Repubblica ed ha dei costi extra per queste funzioni; un finanziamento speciale concesso in modo discrezionale, senza alcun riferimento con le normative di attuazione del Titolo V, articolo 114, terzo comma, della Costituzione che, com'è noto, non è ancora stato tradotto in una norma di legge ordinaria.

La Costituzione, sul piano dei trasferimenti - e questi sono trasferimenti - dice parole molto chiare: i trasferimenti, nel nuovo ordinamento finanziario, sono ammessi o se sono perequazione o se sono finalizzati alla promozione dello sviluppo economico, coesione, solidarietà sociale (quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione). Con la norma in esame siamo completamente al di fuori di quanto sta Pag. 67 scritto nell'articolo 119 della Costituzione e queste erogazioni - forse potrebbero esser meglio definite elargizioni - vengono oltretutto finanziate saccheggiando, per l'ennesima volta, il Fondo per le aree sottoutilizzate che, quello sì, sarebbe coerente con il dettato del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Allora, dove sta la responsabilità sancita dall'articolo 119 della Costituzione? Dove sta il federalismo fiscale nel decreto-legge n. 154 del 2008? Abbiamo tre articoli (il primo, il terzo ed il quinto) che invadono il terreno di competenza delle regioni ed abbiamo l'articolo 5 in totale contraddizione con quanto avete scritto nel disegno di legge governativo di attuazione del federalismo fiscale e di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Voi scrivete sulla carta parole di responsabilità, ma nella pratica replicate le pratiche centraliste del passato e replicate la finanza irresponsabile.

Per questo motivo voteremo a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali presentate dai parlamentari dell'Unione di Centro e dell'Italia dei Valori appaiono, per il nostro gruppo, manifestamente infondate ed avanzate solo per onor di firma.

Sui vari rilievi sollevati nei confronti del decreto-legge n. 154 del 2008 vi è da osservare quanto segue: in primo luogo, il provvedimento in esame, all'articolo 1, violerebbe - ci dicono - il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia noi, al riguardo, diciamo che vi è da osservare, prima di tutto, che siamo di fronte ad un provvedimento diretto al risanamento della gestione sanitaria di alcune regioni e quindi è evidente che i costi della gestione commissariale non possano essere finanziati a parte, in quanto rientranti nell'operazione complessiva.

Inoltre, siamo di fronte a materie riservate alla competenza legislativa concorrente e quindi le regioni possono anche concorrere nelle spese, lo dice la parola stessa.

In secondo luogo, la questione pregiudiziale rileva che l'articolo 1 prevede «la possibilità di sospensione delle funzioni dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere» e così via, evidentemente in presenza di notevoli problematiche gestionali. Siamo di fronte ad una materia dove vi è una competenza legislativa concorrente, ma siamo anche di fronte ad una grave emergenza finanziaria, in cui si richiedono esborsi notevoli allo Stato per consentire la continuazione dell'erogazione delle prestazioni del sistema sanitario nazionale. È logico, quindi, consentire la rimozione di dirigenti che non si sono dimostrati all'altezza del compito, per cui il cavillo sollevato dai presentatori della questione pregiudiziale è del tutto pretestuoso.

In terzo luogo, viene criticato l'articolo 3 in quanto prevaricherebbe le prerogative regionali in una materia di legislazione concorrente, quali sono le istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, ma si tratta solo di una norma che sollecita esclusivamente l'attuazione di un provvedimento varato nel giugno scorso, che resta sempre affidata a regioni ed enti locali. Quindi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento di buon senso, che nulla ha a che fare con problemi di costituzionalità, i quali vengono avanzati, evidentemente, solo per ragioni pretestuose.

In quarto luogo, viene criticato l'articolo 5 del provvedimento, che dispone l'erogazione di 500 milioni di euro al comune di Roma, il quale, com'è noto, è stato lasciato in pessime condizioni dalla gestione dell'ex sindaco Veltroni. Saremmo di fronte alla violazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, in quanto questo consentirebbe di destinare risorse aggiuntive statali ai comuni solo per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. È evidente che queste finalità non potrebbero essere perseguite dal comune di Roma qualora venisse completamente bloccata la sua attività per assoluta carenza di disponibilità di cassa. Questo, infatti, è il vero problema che si è dovuto fronteggiare e che ha fronteggiato il sindaco Alemanno, e appare curioso che venga contestato tenendo conto delle particolari funzioni attribuite alla città di Roma in quanto capitale d'Italia, il che, com'è noto, comporta notevoli oneri aggiuntivi delle casse comunali di tale città.

In quinto luogo, viene criticata l'utilizzazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per finanziare interventi a favore di singole amministrazioni. A tale riguardo vi è da dire che questo non può essere, senza dubbio, un rilievo di carattere costituzionale e, comunque, si tratta di un'operazione transitoria in quanto il FAS sarà sicuramente reintegrato.

Infine, l'ultimo punto, sicuramente il più ridicolo: si fa riferimento all'articolo 77 della Costituzione circa la carenza dei requisiti di necessità e di urgenza. È evidente che, di fronte al pericolo di un blocco dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, i requisiti di urgenza vi sono tutti quanti e sollevare questo problema è sicuramente falso e pretestuoso.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

LUCIO BARANI. Pertanto, respingiamo al mittente, senza «se» e senza «ma», le questioni pregiudiziali sollevate (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

[PRESIDENTE](#). Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

[ROBERTO GIACHETTI](#). Un attimo, signor Presidente...

[PRESIDENTE](#). Non c'è problema, onorevole Giachetti, aspettiamo. Abbiamo aspettato tutta la giornata! I colleghi possono prendere posto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Vietti ed altri n. 1 e Di Pietro ed altri n. 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 528*

*Votanti 525*

*Astenuti 3*

*Maggioranza 263*

*Hanno votato sì 252*

*Hanno votato no 273).*

Avverto che la discussione sulle linee generali del provvedimento avrà luogo in altra seduta.